



nuto equitativamente opportuno. In partico-  
lare, il Crappi sosteneva che la sentenza  
del Tribunale si riferiva esclusivamente  
ai compensi per l'opera prestata, ma non  
alle spese da esso dovute sostenere nel  
periodo di lavoro.

Poiché il Servizio Legale aveva espres-  
so il parere che non convenisse proporre  
appello in via principale alla sentenza,  
solo appellare incidentalmente qualora  
l'impugnativa fosse stata promossa dal  
Crappi, e poiché, infatti, trattandosi di  
un rapporto di mandato, il rimborso delle  
spese sarebbe comunque spettato, il sig.  
Direttore Generale ritenne opportuno cor-  
rispondere al Crappi l'ulteriore somma  
di £. 50.000.

Più, dopo aver interpellato il Comitato  
Permanente, nella seduta del 29 Gennaio  
1946, e dietro contestuale rilascio, da parte  
del Crappi, di quietanza ampiamente  
liberatoria, in ordine alle spese, di qual-  
siasi natura incontrate, nell'esecuzione  
del mandato.

Si sottopone, quanto sopra all'on.le Con-